Hobbisti

*le regole della Regione Toscana*

La Regione Toscana con la Legge n. 68 del 23/07/2020, pubblicata sul BURT in data 29/07/2020, ha modificato la L.R. 62/2018 (Codice regionale del Commercio), disciplinando i c.d. “**Hobbisti**” che vengono definiti ai sensi dell’art. 32 c. Jbis ***“gli operatori non professionali del commercio e non in possesso di nessun titolo abilitativo o autorizzazione comunque denominata, i quali vendono o barattano in modo saltuario od occasionale merci da loro stessi prodotte di modico valore ai sensi dell’art. 40bis”*** (che non superino il prezzo unitario di 100,00 (cento) euro, per un valore complessivo della merce esibita non superiore ai 1.000,00 (mille) euro).  
Secondo la legge regionale devono altresì essere in possesso del tesserino di riconoscimento.

Requisiti ed obblighi di ciascun hobbista, previsti dall'art. 40 bis della L.R. 62/2018:

* essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 del della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio;
* essere in possesso del tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comune di residenza o, se non residente in Toscana, dal Comune nel quale si svolge la prima manifestazione a cui chiede di partecipare;

*ai fini del rilascio del tesserino:*

* l’hobbista attesta che le merci messe in vendita sono da lui stesso prodotte, ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
* in occasione di ogni manifestazione ciascun hobbista è tenuto a far vidimare il tesserino e a consegnare al Comune l’elenco completo dei beni che intende vendere o barattare (l’elenco dovrà contenere la descrizione delle tipologie dei beni e il relativo prezzo al pubblico);
* non può partecipare a più di  6 (sei) manifestazioni in un anno;
* non può farsi sostituire da altri soggetti nell’esercizio della propria attività;
* alle merci in vendita ciascun hobbista è obbligato ad applicare le disposizioni di cui all’articolo 100 della L.R. 62/2018 - Codice regionale del Commercio, in materia di pubblicità dei prezzi (prezzi esposti).

Il tesserino di riconoscimento:

* è rilasciato dall’Ufficio Programmazione e Sviluppo economico del territorio e contiene le generalità e la fotografia del partecipante ed un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 6 (sei);
* ha validità annuale, a partire dalla data di rilascio, su tutto il territorio regionale;
* non è cedibile;
* deve essere esposto in modo ben visibile durante lo svolgimento delle manifestazioni;
* deve essere vidimato dal Comune organizzatore della manifestazione, anche se la gestione della stessa è affidata a soggetti diversi. In caso di manifestazioni della durata di due giorni consecutivi, la partecipazione si considera unitaria e la vidimazione è unica;
* viene ritirato in caso di perdita dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 11 del Codice regionale del Commercio.

Occupazione suolo pubblico: *il posteggio temporaneo*

L’assegnazione temporanea di posteggio nei mercatini degli hobbisti e in tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono su aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate agli hobbisti di cui alla lettera j bis art. 32 della L.R.T. 62/2018 e ss.mm.ii. avverrà su assegnazione d’ufficio o in base alle determinazioni stabilite dall’ufficio competente in materia e fino al raggiungimento dei posti disponibili ed è soggetta al pagamento del Canone di concessione per l’occupazione suolo pubblico.

Sanzioni

L'art. 116 della L.R. 62/2018 al comma 3 bis prevede che sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250,00 a euro 1.500,00 chiunque:

1. partecipi alle iniziative di cui all’articolo 40 bis (mercatini degli hobbisti) in assenza del titolare del tesserino di riconoscimento o, se titolare, non esponga il tesserino al pubblico;
2. in occasione della vidimazione del tesserino di riconoscimento consegni un elenco dei beni oggetto di vendita o baratto incompleto o non veritiero;
3. venda o baratti più di un oggetto con un prezzo superiore a euro 100,00.

Il tesserino viene ritirato in caso di perdita da parte dell’hobbista dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 11 della Legge Regionale Toscana 62/2018 (Codice del Commercio).

Come richiedere il tesserino di riconoscimento:

*Modalità di presentazione della domanda*

Per il rilascio del tesserino l'hobbista – residente ad Arezzo o, non residente in Toscana, che intende svolgere ad Arezzo la prima manifestazione a cui chiede di partecipare – deve presentare apposita richiesta in **marca da bollo da euro 16,00** compilando l'apposito modulo (presente nel sito [www.comune.arezzo.it](http://www.comune.arezzo.it ) - servizi on line – Domanda Hobbisti) allegando:

* copia di un documento d'identità in corso di validità e/o del permesso di soggiorno;
* copia della ricevuta del pagamento di n. 1 marche da bollo da 16,00 euro (per la presente domanda);
* una fotografia formato tessera che dovrà essere consegnata al momento del ritiro per la necessaria apposizione sul tesserino;

Per l’assolvimento dell’imposta di bollo può essere utilizzato il modulo Dich.ne sostitutiva per assolvimento marca da bollo (scarica il modulo <https://www.comune.arezzo.it/modulistica/dichne-sostitutiva-assolvimento-marca-bollo>);

Completata l'istruttoria della richiesta, il tesserino, con le generalità e la fotografia dell'hobbista, dotato di un numero di spazi per la vidimazione non superiore a 6 (sei), è rilasciato con validità annuale, dalla data di rilascio, ed in formato cartaceo dall’ufficio Programmazione e Sviluppo Economico del Territorio – Fiere e Mercati - e consegnato all'interessato, previo appuntamento da concordare.

**Per ogni ulteriore eventuale informazione scrivere o telefonare ai seguenti numeri:**

* **Email:** [**fieremercati@comune.arezzo.it**](mailto:fieremercati@comune.arezzo.it)**;**
* **Tel. 0575/377472 - 0575/377845 - 0575/377582 - 0575/377465**